

TORNATA DEL 18 NOVEMBRE 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Omaggi — Relazione sui titoli di ammissione dei nuovi senatori, Rossi, Roncalli e Borromeo — Comunicazione di alcune convenzioni stipulate dal Governo di S. M. — Seguilo della discussione sui progetti di legge per l'affidamento della Tesoreria generale dello Stato alla Banca nazionale, e per lo stabilimento di una Banca di sconto e di circolazione in Sardegna — Relazione sugli emendamenti proposti dalla maggioranza dell'ufficio centrale — Osservazioni sul § 2 dell'articolo 1° del senatore Di Castagnetto — S chiarimenti del ministro delle finanze e del senatore Colla — Spiegazioni del senatore Gallina — Adozione dei §§ 2, 3 e 4 dell'articolo 1°, emendati dall'ufficio centrale, e degli articoli 2 al 21° cogli emendamenti ed aggiunte dell'ufficio stesso — votazione per scrutinio segreto del primo progetto — Reiezione — Proposta di rinvio della discussione sul secondo schema di legge — Parlano in proposito il ministro delle finanze, ed i senatori De Fornari e Alfieri — La discussione è rinviata.

La seduta si apre alle ore 2 3/4 pomeridiane colla lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato senza osservazioni.

QUARELLI, segretario, dà lettura di una lettera del senatore Albini, con cui esprime il suo rincrescimento di non potere ancora, stante la sua malattia, assistere alle sedute del Senato.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Debbo recare a conoscenza del Senato alcuni omaggi fattigli:

1° Dal senatore Alberto della Marmora, di un suo opuscolo intitolato: *Il forte di Barraux e la Spezia*;

2° Dal direttore generale della società nazionale anonima *L'egida delle provincie* per lo stabilimento di una cassa agrario-fondiarìa e di sconto di crediti ipotecari, di alcuni esemplari degli statuti della società stessa.

La parola è al senatore Di Vesme, relatore sui titoli d'ammissione del nuovo senatore signor Roncalli.

DI VESME, relatore. Il signor Roncalli Giuseppe nacque in novembre 1792, e dai documenti presentati appare che da parecchi anni paga più di 3000 lire di contribuzioni dirette.

Quindi trovandosi regolare la sua nomina a senatore, l'ufficio III per mio mezzo ve ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE. Chi approva le conclusioni testè dette, voglia alzarsi.

(Il Senato approva.)

Io a nome del Senato proclamo il signor Roncalli a senatore del regno.

La parola è al senatore Marioni.

MARIONI, relatore. Con regio decreto del 20 scorso ottobre l'avvocato Luigi Rossi veniva nominato senatore del regno.

Dai documenti presentati risultando avere esso oltrepassata l'età d'anni 40 e che da tre anni paga più di 3000 lire di imposizioni dirette e si trova così contemplato nella categoria 23° dell'articolo 33 dello Statuto, per incarico dell'ufficio V vi propongo la di lui ammissione.

PRESIDENTE. Chi approva queste conclusioni, si rizzi. (Sono approvate.)

MARIONI, relatore. L'ufficio V cui venne commesso l'esame dei titoli d'ammissione del signor conte Vitaliano Borromeo nominato con regio decreto del 20 scorso ottobre senatore del regno, ha riconosciuto che è nato il 13 novembre 1792, e che paga da tre anni d'imposizione diretta una somma ben eccedente le lire 3000, epperò per organo mio vi propono la di lui ammissione.

PRESIDENTE. Chi approva le conclusioni testè lette si rizzi.

(Sono approvate.)

Io quindi proclamo a nome del Senato i signori avvocato Rossi e conte Vitaliano Borromeo senatori del regno.

COMUNICAZIONE DI CONVENZIONI STIPULATE DAL GOVERNO DI S. M.

DABORMIDA, ministro degli affari esteri. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al signor ministro degli affari esteri.

DABORMIDA, ministro degli affari esteri. Il Ministero, a norma di quanto prescrive l'articolo 5 dello Statuto, ha l'onore di portare a conoscenza del Parlamento nazionale le seguenti pubbliche convenzioni stipulate dal Governo di Sua Maestà:

1° L'atto d'accessione della Sardegna al trattato conchiuso a Londra (8 maggio 1852) per la successione Danese, accompagnato dai relativi uffizi.

2° La convenzione telegrafica conclusa tra la Sardegna e la Svizzera (25 giugno 1853) secondo il disposto della legge 16 maggio 1853.

3° Il protocollo segnato a Torino dai commissari di Sardegna e dei cantoni di San Gallo e dei Grigioni (18 luglio 1853) per l'interpretazione dei trattati del 1845 e 1847 relativi alla ferrovia sardo-elvetica, conformemente al prescritto dell'articolo 6 della legge 5 giugno 1853.

4° L'atto d'accessione del duca di Modena al trattato di commercio 18 ottobre ed alla convenzione sul contrabbando 22 novembre 1851, conclusi tra la Sardegna e l'Austria, ed il corrispondente atto d'accettazione segnato il 16 luglio 1853.

5° L'atto d'accessione del duca di Parma ai trattati suddetti, ed il corrispondente atto d'accettazione segnato il 18 settembre 1853.

PRESIDENTE. Il Senato dà atto al signor ministro degli affari esteri della fattaggia comunicazione.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUI PROGETTI DI LEGGE PER AFFIDARE IL SERVIZIO DI TESORERIA ALLA BANCA NAZIONALE E PER LO STABILIMENTO DI UNA BANCA DI SCONTO E DI CIRCOLAZIONE IN SARDEGNA.

PRESIDENTE Si continua la discussione sulla legge della Banca, ed io do la parola al senatore Colla.

COLLA. Conformandosi agli ordini vostri, l'ufficio centrale per le due leggi di Banca sottoposte alle vostre deliberazioni, fu sollecito ad occuparsi con intervento dell'onorevole ministro di finanze, degli emendamenti mediante i quali una parte dell'ufficio si lusinga che i presentati progetti possano assai meglio riuscire meritevoli della vostra approvazione.

E questi emendamenti noi abbiamo l'onore di sottomettere al vostro giudizio, lieti di potervi riferire che il signor ministro, riconoscendo la convenienza e la opportunità, si mostrò disposto a consentirvi, senza altra riserva che quella di esporre al Senato gli speciali motivi che gli fanno desiderare mantenuto l'articolo 19 del progetto di legge per la Banca di Cagliari che l'ufficio centrale vorrebbe soppresso.

Art. 1. Per le ragioni accennate nella relazione, questo articolo verrebbe riformato come segue:

« Il Governo del Re è autorizzato ad affidare il servizio della tesoreria generale alla Banca nazionale. »

Questo paragrafo essendo già stato adottato nell'ultima seduta, non formò oggetto di ulteriore esame.

« Questa registra in una contabilità speciale tutti i versamenti e pagamenti che si fanno per conto dello Stato nelle tesorerie provinciali, e tiene parimenti conto dei fondi disponibili dello Stato che riceve e dei pagamenti che eseguisce d'ordine del Ministero delle finanze.

« I registri relativi a questo servizio devono essere tenuti secondo le leggi ed i regolamenti sulla contabilità dello Stato; sono sottoposti alla prescritta vigilanza del controllo generale, e vanno pure soggetti alla ispezione dei delegati del Ministero di finanze.

« Nella sua qualità di *tesoriere generale* la Banca è ancora obbligata a rendere il conto camerale nelle forme prescritte. »

Il Senato vede quanta sia l'importanza dell'aggiunta fatta a quest'articolo.

Il progetto del Ministero nell'articolo primo dichiarava espressamente che la contabilità della tesoreria generale affi-

data alla Banca andrebbe soggetta all'ispezione dei delegati del Ministero di finanze e faceva della vigilanza del controllo generale, vigilanza voluta da tutte le nostre leggi economiche anche le più recenti, vigilanza che, esercitata da un ufficio forte ed indipendente, è la migliore guarentigia che lo Stato possa avere intorno al regolare procedimento di questa principalissima parte di contabilità.

Certamente non era intenzione del Ministero il liberare la tesoreria generale affidata alla Banca da questo importante controllo, ma la Banca avrebbe con ragione potuto credersi esente da questo continuo controllo, da questa perseverante e quotidiana ispezione di un ufficio indipendente ed avrebbe con qualche ragione potuto addurre che, sebbene nelle leggi generali di finanze sia stabilito il diritto del ministro di vigilare per mezzo de' suoi impiegati tutta la contabilità, nullameno non si è creduto necessario di fare in questa legge speciale una particolare menzione della vigilanza degli impiegati finanziari e che essendosi tralasciato di farla, si dovesse credere che la Banca andava esente da sì fatto controllo.

L'emendamento che l'ufficio centrale vi propone toglie ogni dubbio.

Esso parmi miglioramento gravissimo per la legge; parmi che sia cosa la quale può tranquillare di molto gli animi di coloro che esitano nel dare la loro approvazione alla legge.

Art. 11. A rendere più chiare le disposizioni di quest'articolo ed a fare maggiormente palese la distinzione che si vuole serbare fra la Banca-tesoriera generale e la Banca-stabilimento commerciale, si propone di sostituire alla proposta redazione quest'altra:

« Il ministro delle finanze provvede dietro richiesta della Banca a che i tesorieri delle provincie in cui essa non ha sede, nè succursale, debbano cambiare i biglietti della Banca contro numerario e viceversa, colle norme da stabilirsi per decreto reale da inserirsi nella Gazzetta ufficiale.

« In tal caso le spese occorrenti pel trasporto dei fondi dalle tesorerie nelle casse della Banca, come pure quelle per la somministrazione del numerario richiesto da questo servizio, sono interamente sopportate dalla Banca.

« I fondi occorrenti ai tesorieri provinciali per lo scambio dei biglietti verranno loro somministrati sempre dalla Banca per mezzo della tesoreria generale; i tesorieri provinciali non avranno nè responsabilità di danaro, nè conto alcuno con la Banca, considerata come stabilimento commerciale. »

Anche qui si contengono due emendamenti di somma importanza.

Nel progetto di legge era imposto a tutti i tesorieri provinciali l'obbligo dello scambio dei biglietti della Banca; l'ufficio centrale ha dubitato che si potesse da qualcuno credere che anche i tesorieri provinciali di que' luoghi ove ha sede la Banca, o dove ha una succursale, fossero tenuti a cambiare i biglietti a vicenda, simultaneamente con gli agenti della Banca.

È bensì vero che questa non era l'intenzione che si ebbe nel formulare l'articolo; ma la questione poteva nascere e si è sciolta coll'emendamento che vi abbiamo proposto.

Molto più importante poi si è l'aggiunta che si fa di un'alinea per dichiarare in qual modo i fondi necessari allo scambio dei biglietti dovranno essere somministrati alle tesorerie provinciali.

La legge su questo proposito diceva nel secondo alinea del Paragrafo 11 che le spese occorrenti pel trasporto del denaro richiesto da questo servizio dovevano essere interamente

sopportate dalla Banca. Ma non parlava punto del modo in cui questo danaro, questi fondi sarebbero somministrati alle tesorerie.

Anzi, i termini nel quali è scritto quest'alinea potevano indurre a credere che la Banca somministrasse direttamente i fondi ai tesorieri provinciali, la qual cosa sarebbe incongrua e contraria a tutti i principii della nostra amministrazione finanziaria. I tesorieri provinciali non riscuotono, non pagano, se non per conto della tesoreria generale; bisogna adunque che la Banca somministri alla tesoreria generale i fondi che possono essere necessari per lo scambio dei biglietti e che questa somministri poi a ciascuna tesoreria provinciale quella parte di numerario che può esserle necessaria.

Conforme a questo principio è la disposizione che noi vi proponiamo di aggiungere, e nella quale abbiamo creduto che fosse cosa assai conveniente di ben stabilire che i tesorieri provinciali non ponno avere mai nessun conto diretto colla Banca, considerata come stabilimento commerciale.

Art. 14. Il ritardo a cui la pubblicazione di questa legge ha dovuto e dovrà ancora andar soggetta rende inutile il primo paragrafo di questo articolo, e suggerisce di ritenerne soltanto il secondo così modificato:

« Il pagamento della quarta ed ultima rata delle azioni della Banca dovrà essere fatto il 30 giugno 1855. »

La legge dell'11 luglio 1852 aveva prescritto che il pagamento della terza rata si farebbe nel corso dell'anno volgente; ma siccome speravasi che questa legge sarebbe pubblicata sul principio, o almeno verso la metà dell'anno, si è creduto di anticipare la scadenza del termine, prescrivendo che il versamento dovesse essere fatto tre mesi dopo la pubblicazione di questa legge; ma al momento in cui siamo, i tre mesi dopo la pubblicazione della legge cadrebbero certamente dopo la scadenza di quest'anno, e perciò, invece di anticipare, si posticiperebbe l'obbligo del versamento. Egli è per ciò che si propone di sopprimere intieramente la prima parte dell'articolo 14 e di lasciare solamente la seconda che riguarda il versamento della quarta rata, non che di prolungare l'epoca del pagamento obbligatorio dal 1° di gennaio al 1° di luglio 1855, concedendo così sei mesi di più; la qual cosa non importa nessuna difficoltà, anzi è piuttosto un bene, giacchè non è presumibile che le operazioni della Banca nazionale possano così presto rendere necessario il versamento della quarta rata.

Legge per la Banca di Cagliari.

Art. 12. Coerentemente alla variazione fatta all'articolo 11 della prima legge, si propone di variare come segue anche questo:

« I biglietti di lire 50 e di lire 20 sono pure rimborsabili in numerario a presentazione in tutte le tesorerie delle provincie in cui la Banca non ha sede, nè succursale.

« I biglietti di lire 100 e di somma maggiore non sono rimborsabili fuori delle sedi della Banca se non cinque giorni dopo la fattane richiesta. »

Essendo una semplice ripetizione di ciò che si è detto sull'articolo 11 della prima legge non c'è niente da aggiungere.

Art. 17. Pei motivi accennati nella relazione, si propone la cancellazione di quest'articolo.

L'articolo 17 concedeva alla Banca di Cagliari il servizio delle tesorerie di Cagliari e di Sassari che sono le più importanti del regno.

L'ufficio centrale non ha creduto di poter consentire a questa concessione, la quale sarebbe in opposizione colla prima legge sulla Banca, nella quale si dichiara che tutte le tesorerie provinciali sono conservate sotto la dipendenza esclusiva del ministro delle finanze.

D'altra parte una tale disposizione sarebbe in piena contraddizione con tutto ciò che si è detto intorno al sommo vantaggio di conservare le tesorerie provinciali sotto le mani del Governo indipendenti dalla tesoreria generale e così dalla Banca.

Art. 18. Non essendo dato alla Banca l'incarico che le veniva conferto coll'articolo 17, cessa in gran parte il motivo delle diverse esenzioni portate dall'articolo 18; laonde si propone di limitarle ad una sola, che non è di grave momento, e sembra consigliata dalla speciale condizione della nascente Banca di Sardegna; l'articolo 18 prendendo il numero 17 sarebbe ristretto in questi termini:

« La Banca di Cagliari è esentata dal pagamento del diritto di mezzo per mille sulla media della circolazione dei suoi biglietti. »

Nell'articolo 18 si era stabilito che la Banca di Cagliari andrebbe esente dal pagamento del diritto di 1/2 per 1000 sulla media della circolazione dei suoi biglietti, ed inoltre dal pagamento del bollo proporzionale del 1/2 per 100 sui titoli rappresentanti le sue azioni.

Queste due esenzioni erano concesse principalmente in vista delle spese a cui la Banca si assoggettava per le due tesorerie di Cagliari e di Sassari. Ora non affidandosi alla Banca queste due tesorerie, cesserebbe il motivo di tali esenzioni; epperò l'ufficio centrale aveva proposto di sopprimere intieramente l'articolo.

Ma l'onorevole ministro delle finanze ha osservato essere bensì vero che quest'esenzione era in gran parte il corrispettivo delle spese per le tesorerie; ma che altri motivi facevano desiderare la conservazione dell'esenzione, per ciò che riguarda il 1/2 per 1000 sulla media della circolazione dei suoi biglietti, e queste ragioni sono facili a comprendersi, attese le condizioni di una Banca che sorge adesso, e le difficoltà che deve sicuramente incontrare la circolazione dei suoi biglietti.

Oltre di ciò è da credersi che questo favore il quale non è poi in sostanza che di sole 1000 a 1500 lire all'anno, può benissimo avere un effetto morale utile alla Banca.

L'ufficio centrale non ha creduto di dover insistere sulla intiera soppressione di questo articolo, ed ha consentito a proporvi che sia mantenuta la disposizione concernente l'esenzione del 1/2 per 1000 sulla media della circolazione dei suoi biglietti.

Art. 19. Egualmente, per le ragioni esposte nella relazione, si propone di sopprimere quest'articolo.

L'articolo 19 del progetto di legge impone agli agenti delle finanze in tutta l'isola l'obbligo di incassare per conto della Banca le cambiali che essa trasmette loro a questo effetto, e di eseguire tutti gli incombeni prescritti dalla legge.

L'ufficio centrale non può consentire a che gli agenti delle finanze siano convertiti in agenti di uno stabilimento privato commerciale. Egli crede che questa cosa sia affatto contraria a tutti i principii di buona amministrazione: in fatto di contabilità è regola generale di proibire anzi espressamente a tutti i contabili di ritenere e ricevere denaro per conto altrui: il cassiere, il contabile dell'amministrazione non debbono essere un cassiere, un contabile di alcun altro.

Oltre di ciò si aggiunga che la legge sembrerebbe meno giusta, imponendo agli agenti delle finanze pericoli, fatiche, ed anche il danno qualche volta di comprometersi nel compiere cose che nulla hanno a che fare colle loro attribuzioni.

Il signor ministro di finanze ha esposto all'ufficio i motivi

per cui la Banca nazionale desidera, ed anche con qualche ragione, d'aver il concorso degli agenti delle finanze per la riscossione delle cambiali; ma queste, mentre dimostrano discreto e ragionato, se si vuole, nel proprio interesse, il desiderio della Banca, non escludono però i motivi per cui l'ufficio centrale crede assolutamente dover insistere nella soppressione di quest'articolo.

Art. 61. Ad evitare la sconvenienza accennata dall'ufficio centrale relativamente al modo di procedere alla nomina, e, se occorre, alla revoca del direttore di Cagliari, anche non consentendo il ministro, si propone che i paragrafi 11 e 12 dell'articolo 61 siano modificati in questo modo:

« Propone all'approvazione del ministro di finanze e della Banca nazionale il direttore di Cagliari, la di cui elezione sarà definitiva ove sia ottenuto il consenso dell'uno e dell'altra ;

« Revoca il direttore di Cagliari con deliberazione approvata da sei voti almeno, previo il consenso della Banca nazionale. »

I termini in cui era espresso l'articolo 61 parevano far credere che ricorrendosi al ministro per l'approvazione della nomina del direttore della Banca di Cagliari, il ministro o dovesse concedere la sua approvazione, o non concedendola, la nomina diventasse egualmente definitiva. A togliere questo sconcio si è creduto conveniente di sostituire alla vocale *o* la vocale *e*, vale a dire che sia necessario il consenso dell'uno e dell'altra.

E quanto poi alla revoca si è creduto essere meno necessario l'intervento del ministro, quando la Banca di Cagliari e la Banca nazionale sono in pieno accordo circa questa disposizione che più particolarmente e più direttamente le interessa.

Art. 79. In seguito alla proposta modificazione dell'articolo 61, alcuna ne occorre anche in questo, il quale potrebbe essere scritto come qui appresso :

« La prescrizione portata dal precedente articolo cesserà d'essere in vigore quando il numero delle azioni iscritte a nome della Banca nazionale venga a ridursi al disotto di 500.

« Quanto è disposto dall'articolo 61 circa l'intervento, sia del Governo sia della Banca nazionale, nella nomina o nella revoca del direttore di Cagliari, cesserà d'aver effetto per quello di essi che non conservasse la proprietà di almeno 500 azioni. »

Questa non è che una semplice variazione di redazione richiesta dalle varianti che si sono fatte all'articolo 61.

Art. 85. Per le stesse osservazioni che si fecero intorno all'articolo 1, si debbe anche in quest'ultimo variare l'indicazione della legge di cui si cita l'articolo, surrogando alle parole della presente legge, queste altre: della legge di sua istituzione.

Anche questo non è che un cambiamento di redazione.

Signori, gli emendamenti che vi proponiamo non hanno bisogno che molto si dica, perchè la convenienza loro è abbastanza dimostrata; essa si fa palese per sè medesima e fu senza difficoltà riconosciuta da tutti i vostri commissari, quantunque la maggioranza dell'ufficio creda che gli emendamenti non bastino a rendere accettabili i due progetti di legge.

PRESIDENTE. Nell'ultima seduta il Senato aveva già approvato il primo paragrafo dell'articolo 1^o della legge.

Se non chiedesi la parola sui paragrafi seguenti, io dovrò metterli ai voti colle modificazioni che sono state concertate tra l'ufficio centrale e il ministro delle finanze.

DI CASTAGNETTO. In proposito del primo paragrafo di quest'articolo io desidero pregare di una spiegazione l'onorevole signor ministro delle finanze.

Nella luminosa discussione che ebbe luogo dinanzi a voi, o signori, su quest'importante legge, il ministro si sforzò di stabilire la circoscrizione della Banca alla sola tesoreria generale, escludendo la di lei ingerenza nelle tesorerie provinciali, al punto che diceva il signor conte di Cavour: se il Governo desiderasse di non far entrare nemmeno uno scudo solo dalle tesorerie provinciali alla tesoreria generale, il Governo conserva libera questa facoltà.

Ora in questa prima aggiunta io vedo la seguente espressione: « Questa (la Banca nazionale) registra in una contabilità speciale tutti i versamenti e pagamenti che si fanno per conto dello Stato nelle tesorerie provinciali. »

Pare che questa disposizione faccia nascere in favore della Banca un'ingerenza anche nei fondi delle tesorerie provinciali: tale è il dubbio su cui bramerei essere chiarito dal signor ministro delle finanze.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Nel nostro sistema di contabilità tutti gli incassi e pagamenti si fanno in modo figurativo per conto del tesoriere generale, ma non per mezzo del tesoriere generale.

I tesorieri di provincia pagano le spese, i mandati per conto del tesoriere generale: questi mandati sono cambiati contro quitanze in conto prodotti. È meramente un giro di carta, ma non un solo scudo dalle tesorerie provinciali passa nella tesoreria generale, se non in virtù di un ordine del ministro delle finanze.

I pagamenti fatti dalla tesoreria generale, sono in certo modo eccezionali, e lo saranno poi tanto più nel nuovo sistema, pel quale non esistono più tesorerie d'azienda, e per cui la tesoreria generale non ha a somministrare fondi a tesorerie d'azienda.

Perciò rimane esatto quanto ebbi l'onore di dire che la Banca non ha azione sul movimento dei fondi che trovansi nelle tesorerie provinciali. Essa ha l'obbligo di registrare tutta la contabilità; questa è la parte onerosa del contratto, di essere costretta a fare tutto questo giro di fondi.

Se l'onorevole preopinante volesse prendere ad esame il nuovo regolamento firmato da S. M. il 30 ottobre e pubblicato sono pochi giorni, sulle tesorerie, vedrebbe spiegato come questo movimento di carta debba aver luogo: come i pagamenti fatti dai tesorieri di provincia sono il movimento di carta cui questi pagamenti danno luogo, e si convincerebbe che la tesoreria generale non fa altro ufficio che quello di registrazione.

Questa spiegazione mi trarrebbe a lunghe parole, ma posso accertare (e l'onorevole senatore Colla che siede a capo dell'amministrazione regolatrice dello Stato da tanto tempo, potrà confermarlo) che in questo il nuovo sistema non si differenzia punto dall'antico, per cui le relazioni fra il tesoriere generale ed i tesorieri provinciali sono una pura e mera relazione di carta.

DI CASTAGNETTO. A questo scopo pare a me che bastava la successiva disposizione del paragrafo stesso ove è detto:

« E tiene parimente conto dei fondi disponibili dello Stato che riceve e dei pagamenti che eseguisce d'ordine del ministro delle finanze. »

Questo conto sembra dovrebbe essere sufficiente per quanto riflette le relazioni della Banca come tesoriere generale dello Stato; facendo risalire la sua ispezione ai fondi che entrano nelle tesorerie provinciali, egli è certo che la Banca rimane

immedesimata in tutte le operazioni finanziarie dello Stato, cosa che, lo dico sinceramente, ripugna molto alle mie convinzioni.

Quando fu posta in discussione questa legge, capii che dovevo astenermi dal prendervi parte, non essendo io fornito di quelle cognizioni che si richiedono ad entrare in tale aringo ed a trattare di una materia così importante. Ma io non ho mai perduto di vista che questa legge suol essere considerata sotto due distinti aspetti: uno tutto economico, e questo fu trattato in un modo luminosissimo e dirò anche seducente dal signor ministro delle finanze.

Ma la portata politica di questa legge è pur essa immensa come quella che cambia la linea, il sistema di politica stato costantemente seguito in tutti gli atti che segnarono il nostro Governo.

Egli è certo che lo Stato di Sardegna, sebbene sia in questo momento dotato delle istituzioni libere largite dalla munificenza del magnanimo Re Carlo Alberto, tuttavia non ha potuto cambiare la posizione sua topografica. Collocato in mezzo a due grandi nazioni, ogni sua sollecitudine fu sempre di difendere e mantenere la sua indipendenza.

Diceva ingegnosamente l'onorevole signor presidente del Consiglio: « Se il Piemonte deve essere un campo di battaglia, datemi le armi per combattere! » Ohi se le sole armi fossero il danaro, io direi: cerchiamo il danaro; ma per difendere l'indipendenza si richiedono anche altre armi, conviene poter essere libero di potere in qualunque condizione prendere un partito senza avere considerazioni secondarie che possano arrestarvi.

Ora io dico: se la Banca sarà talmente immedesimata collo Stato, che lo Stato debba dipendere dalla Banca per le sue operazioni, può accadere che la libertà dello Stato sia paralizzata dall'azione, dall'interesse opposto della Banca.

Infatti una delle prime, anzi la principale considerazione a cui si appoggia l'onorevole ministro delle finanze, quella si è di estendere il credito della Banca, particolarmente all'estero, affinché in qualunque contingenza dessa possa trovare risorse non solo per sé, ma anche per lo Stato. Ora può benissimo capitare che mentre la Banca è vincolata in un senso, il Governo possa avere interessi al tutto contrari. Che si concedano dei favori alla Banca, che il Governo studi in qualche maniera di dilatare il suo credito, io lo capisco, ma desidererei di vedere l'azione del Governo sempre indipendente da quella della Banca. Ma la disposizione di questo paragrafo prova se non altro, a mio avviso, che se attualmente non si dà ancora ingerenza totale alla Banca in tutte le operazioni dello Stato, tuttavia la tela è talmente preparata, che sarà impossibile fra pochissimo tempo che questa ingerenza non venga ad essere completa.

Io lo dico schiettamente, o signori: credo gli interessi dello Stato talmente separati e distinti, interessi puramente materiali che non posso a meno di preferire la conservazione della nostra libertà d'azione nella sfera della indipendenza ad un interesse anche maggiore in fatto di pecunia non contrario ai precedenti ed al vero bene della nazione.

COLLA. L'onorevole senatore Di Castagnetto sembra assai preoccupato dal timore che per queste disposizioni della legge la libera disposizione dei fondi di tesoreria, la libera disposizione di tutte le ricchezze dello Stato non rimanga più pienamente nelle mani del ministro di finanze. Ma in verità non so come ciò possa temersi a fronte dei termini in cui l'articolo è concepito.

Nel secondo alinea si dice che la tesoreria generale registrerà in una contabilità speciale tutti i versamenti e paga-

menti che si fanno per conto dello Stato dalle tesorerie provinciali, e tiene parimente conto dei fondi disponibili dello Stato che riceve e dei pagamenti che eseguisce d'ordine del Ministero di finanze. Ora questa registrazione ebbe sempre luogo in tutti i tempi, in quelli eziandio ricordati dall'onorevole preopinante, nei quali certamente la contabilità nostra sempre procedeva nel miglior modo. E fu sempre ufficio della tesoreria generale di concentrare in sé tutti i pagamenti.

Sempre tutte le riscossioni si fecero per conto della tesoreria generale e sempre la tesoreria generale ha fatto i fondi alle tesorerie d'azienda e poi ciascuna azienda faceva i fondi alla tesoreria provinciale per la parte che concerneva ciascuna delle aziende. Dunque la cosa in nulla si diparte da quella che si seguì finora: vi ha questa sola differenza che non essendovi più tesorieri d'azienda, il tesoriere generale riceve i pagamenti direttamente dai tesorieri provinciali e li registra formando il suo conto camerale. Ma ciò, come ognuno vede, nulla osta a che il Ministero disponga liberamente di tutti i fondi che sono nelle tesorerie provinciali, nè dà il menomo diritto al tesoriere generale d'immischiarsi nell'andamento e nel movimento dei fondi.

Questa cosa che prima dipendeva interamente dall'ispezione dell'erario, ora dipenderà dalla direzione generale dell'erario, sotto la direzione immediata del ministro delle finanze. Le cose adunque non cambiano nè punto nè poco, e non mi sembra che vi sia motivo d'inquietudine nell'ammettere questa registrazione in quei termini stessi in cui è scritta.

GALLINA. Per ben definire una questione e specialmente quelle che si riferiscono alla contabilità delle finanze, conviene ben essere d'accordo sui termini che la costituiscono.

Dalla discussione nata in questo punto sorge il dubbio che questa intelligenza dei veri termini della questione non siasi interamente ottenuta.

La legge proposta dal ministro delle finanze è chiara ed esplicita, ma le discussioni che sopra di essa hanno avuto luogo non lo furono altrettanto; quindi è che nasce qualche dubbio, il quale io non mi meraviglio di vedere ripetuto nelle discussioni dei paragrafi della legge medesima; io perciò desidererei che il Senato ben vedesse qual è la vera disposizione della legge che si è discussa e di cui il primo paragrafo è già accettato.

Se il ministro delle finanze avesse voluto ottenere semplicemente la facoltà di versare nella Banca i fondi sopravanzanti ai suoi bisogni o quelli giacenti per a tempo nella cassa regia, poteva conseguire questa agevolezza, questa libertà, questa autorità per legge, non gli correva la necessità di corredarla di altre disposizioni fuorchè di quelle che possono abbisognare allo stabilimento di un conto corrente fra le finanze e la Banca. Ma non fu questo il fine propositosi dal ministro delle finanze nel sottoporre questa legge alla vostra discussione; egli ha voluto che la Banca fosse la tesoriere generale dello Stato, lo ha detto chiaramente: e questa disposizione, questo prescritto della legge si manifesta pienamente nel suo primo paragrafo.

Dunque non vi può essere contestazione a questo riguardo. Ammessa questa disposizione, ne conseguita che, non essendo intervenuto cambiamento negli ordini della contabilità, tutti gli ordini, tutti i regolamenti della contabilità attualmente in vigore e riguardanti i tesorieri generali sono applicabili alla Banca nazionale, come tesoriere generale dello Stato.

L'onorevole preopinante presidente della Commissione vi ha detto molto opportunamente che nei tempi ricordati dal senatore che ha sollevata la presente questione, la Banca

aveva corrispondenze colle tesorerie provinciali, corrispondenze di carte, di documenti, di nozioni relative ai pagamenti ed agli introiti delle casse provinciali, perchè queste formano realmente l'elemento della sua contabilità; contabilità non di danaro, ma di carte rappresentanti danaro, giacchè si sa che la tesoreria generale concentra i fondi, ma non tutti li incassa, e che quindi molti pagamenti si fanno in provincia, senza che debba il danaro fare il viaggio sino alla capitale per ritornarsene nello stesso luogo, e ciò anche per maggiore agevolezza per i pagamenti che formano la contabilità delle tesorerie ed aziende.

Nulla dunque è cambiato in ordine a ciò: solamente bisogna conchiuderne che la tesoreria generale nelle mani della Banca è investita di tutte le funzioni che aveva la tesoreria generale quando era sotto la dipendenza diretta del Governo, ed era amministrata da uffici governativi.

Nè deve muovere meraviglia che si venga dicendo che i tesoreri provinciali debbono dare conto alla Banca di tutte le somme che introitano o versano, tanto più che questa non è che la conseguenza del primo articolo.

Ma ritorniamo ai veri termini della questione.

Il ministro delle finanze non vi ha fatto che era sua intenzione di versare nella tesoreria generale tutti quei fondi che avrebbe giudicato essere meglio e più produttivamente collocati presso di essa, che non giacenti nelle casse dell'erario.

Questa facilitazione di versare nelle casse della Banca i fondi del Governo sollevò molte questioni, anzi parve a taluno cosa assai grave ed imbarazzante, siccome quella che mette l'erario nell'immediata dipendenza della Banca.

Io non so fino a qual punto in tempi difficili queste considerazioni possano avere un peso più o meno grave, ma dico che tutto è conseguenza del 1° articolo.

Vi è stata riferita una discussione che ebbe luogo avanti il Consiglio generale della Banca di Genova, dove si parla del bimestre da versarsi, delle difficoltà di ritornare su questa legge, e dove si esposero considerazioni le quali eccitarono l'attenzione di un nostro collega e offrono argomento di interpellanza al Ministero. Che rispose il ministro delle finanze? Rispose che dipendeva dal Ministero delle finanze il far versare o no; che non ci era arbitrio, vale a dire, che la Banca non poteva pretendere di far versare che quanto il Ministero avrebbe creduto.

Dunque il fine essenziale nella legge si è che il Governo verserebbe nella tesoreria generale amministrata dalla Banca tutto quel danaro che secondo le circostanze avrebbe creduto opportuno di versare, e questa fu la base dell'obbligazione del contratto intervenuto fra la Banca ed il Governo.

Siccome da questo versamento nasce una gran parte dell'utile della Banca, non è da stupirsi se gli azionisti della medesima insistessero, ed insistono, ed insisteranno perchè si versi la maggior parte dei fondi che potranno ottenere.

Per parte del ministro egli si conformerà a quei principii che crederà più utili all'amministrazione dello Stato.

Non è da far meraviglia se gli amministratori della Banca dicono che possono contare su 20 milioni, e che il ministro interpellato dicesse che non potrà contare se non su quanto vi farà versare.

La questione dunque sta tutta nello spirito della legge.

La Banca nazionale diventa tesoriere generale dello Stato; essa non è in faccia al Governo, come sarebbe in faccia ad un privato, il quale può versare in conto corrente quello che vuole.

Lo stabilimento della Banca in faccia al Governo sarà in

conto corrente come privato, ma frattanto riveste una qualità che gli dà l'ispezione di tutta la contabilità dello Stato, che gli dà la corrispondenza con tutte le tesorerie provinciali; che mette a sua disposizione il sunto di tutte le annotazioni, di tutti i documenti scritti; che lo pone in grado di rendere il conto camerale dell'entrata e dell'uscita dell'erario dello Stato, insomma è il depositario e il tenente registro di quanto riguarda l'amministrazione dello Stato. In ordine alle tesorerie provinciali il versare o non versare l'eccedente dei fondi sta all'arbitrio del ministro.

Non è questione di parole, è questione di fatti e di cose reali; quest'attribuzione non dà alla Banca la facoltà d'intervenire negli atti dell'amministrazione dell'erario, nè può arrogarsela; dà bensì la facoltà di controllarlo, di veder il movimento materiale della cassa, e quindi a norma della sua convenzione fare quegli eccitamenti al ministro delle finanze che egli crederà di sua competenza.

Io credo che queste spiegazioni pongano nella vera sua luce la disposizione dell'articolo che fu causa della presente questione.

CAVOUE, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Io non aggiungerò che poche parole a quelle pronunziate dall'onorevole preopinante, il quale diede spiegazioni che io non conteso nè punto nè poco.

Egli ha riconosciuto quanto era stato stabilito dal Ministero e dal presidente della Commissione, che cioè l'articolo primo non dava alla Banca la facoltà di richiedere i versamenti dalle casse provinciali alla cassa centrale; egli ha avvertito pure che la Banca come tesoriere generale, come quella che deve concentrare ne' suoi libri i versamenti tutti delle contabilità dello Stato, deve partitamente conoscere lo andamento di questa contabilità, ed anche qui io son lungi dal contestarlo, ma sono anche lungi dal credere che questo sia un inconveniente.

Noi viviamo sotto un regime in cui i conti debbono essere pubblicati; in cui son fatti palesi coi maggiori schiarimenti, colle più minute particolarità i conti della tesoreria generale, in cui non solo vengono sottoposti alla Camera dei conti, ma per estratto pubblicati; quindi noi pubblicando gli spogli, non facciamo altro che pubblicare il conto della tesoreria generale, e quindi la Banca come tesoriere generale saprà qualche mese prima ciò che tutto il mondo dovrà sapere qualche mese dopo.

Se il sistema della contabilità potesse essere portato all'ultima perfezione, si dovrebbe alla chiusura dell'esercizio, cioè al 30 di giugno far pubblicare immediatamente i conti; la qual cosa essendo impossibile, perchè vi sono degli appuramenti, delle operazioni ancora da ultimare, i conti non si possono rendere che alcuni mesi dopo.

E qui debbo rendere giustizia al nostro sistema, poichè prima che gli affari andassero soggetti a tante complicazioni, si rendeva il conto, si pubblicava lo spoglio pochi mesi dopo l'anno finanziario, e prima della chiusura dell'anno solare successivo; in allora lo spoglio non si pubblicava, ora si pubblica.

Quindi, lo ripeto, la Banca non ha altra differenza (non dico vantaggio, perchè per essa non lo è), non ha altra differenza, tranne quella di essere posta a parte di quanto riflette la contabilità dello Stato tre mesi, sei mesi, un anno prima di quello che non lo sia il pubblico.

Osserverò all'onorevole senatore Di Castagnetto che se si adottasse quello che mi parve essere un suo suggerimento, se si volesse ridurre la Banca a ricevere i fondi che sovrabbondano nella cassa, senza imporre l'obbligo di tenere la

contabilità, in questo caso la Banca sarebbe lietissima di ciò, ed accetterebbe immediatamente questo partito. È un corrispettivo, un onere che si è imposto in compenso del beneficio che essa deve ritrarre da quella disponibilità di fondi che si trovano sovrabbondanti nella cassa erariale. Perciò io credo che non sarebbe buon consiglio adottare questo suo sistema.

Dopo le date spiegazioni alle quali, ripeto, non ho nulla né da contraddire, né da aggiungere, penso che il Senato possa con piena cognizione di causa votare.

PRESIDENTE. Debbo porre ai voti i tre paragrafi che compiscono l'articolo 1.

Il paragrafo già votato è il seguente :

« Il Governo del Re è autorizzato ad affidare il servizio della tesoreria generale alla Banca nazionale. »

Gli altri paragrafi secondo la redazione proposta dall'ufficio centrale sono del tenore seguente :

« Questa registra in una contabilità speciale tutti i versamenti e pagamenti che si fanno per conto dello Stato nelle tesorerie provinciali, e tiene parimente conto dei fondi disponibili dello Stato che riceve e dei pagamenti che eseguisce d'ordine del ministro delle finanze.

« I registri relativi a questo servizio devono essere tenuti secondo le leggi ed i regolamenti sulla contabilità dello Stato; sono sottoposti alla prescritta vigilanza del controllo generale, e vanno pure soggetti alla ispezione dei delegati del Ministero di finanze.

« Nella sua qualità di *tesoriere generale* la Banca è ancora obbligata a rendere il conto camerale nelle forme prescritte. »

Chi approva questa prima parte dell'articolo, sorga.

(È approvato.)

Metto ai voti l'articolo 1 intero.

Chi approva, sorga.

(È approvato.)

« Art. 2. La Banca è responsabile verso lo Stato della sua gestione e di quella de' suoi agenti. »

(È approvato.)

« Art. 3. I contabili versano i fondi da essi riscossi nelle tesorerie provinciali che sono tutte conservate. Queste tesorerie versano poi i fondi disponibili nelle casse della Banca, in conformità degli ordini che ricevono dal Ministero di finanze. »

(È approvato.)

« Art. 4. La Banca non ha collo Stato che un sol conto corrente, il quale è accreditato di tutti i versamenti che essa riceve per conto dell'erario pubblico in Torino, Genova, Nizza e Vercelli. »

(È approvato.)

« Art. 5. La Banca porta a debito di questo conto tutti i pagamenti che effettua nelle predette città d'ordine del ministro delle finanze, sino a concorrenza del fondo disponibile. »

(È approvato.)

« Art. 6. È fatta facoltà al Governo, previo accordo colle due sedi della Banca, di autorizzare con decreto reale da pubblicarsi sulla Gazzetta ufficiale, le modificazioni agli statuti della Banca unicamente necessarie per concentrare in Torino la superiore direzione della medesima. »

(È approvato.)

« Art. 7. La Banca nomina un direttore-capo, al quale essa affida la direzione superiore di tutti i di lei stabilimenti; egli ha inoltre la speciale sorveglianza della contabilità riguardante il servizio della Banca come *tesoriere generale*; corrisponde col ministro delle finanze per tutto quanto concerne

il suddetto servizio e dà le disposizioni occorrenti in dipendenza delle istruzioni che ne riceve. »

(È approvato.)

« Art. 8. La Banca nomina pure due contabili speciali, i quali sono incaricati della contabilità relativa alle sue funzioni di *tesoriere generale*. »

(È approvato.)

« Art. 9. Le nomine del direttore-capo e dei due contabili speciali devono essere sottoposte all'approvazione del ministro delle finanze. »

(È approvato.)

« Art. 10. La revoca del direttore-capo può essere pronunciata dalla Camera dei conti sopra istanza promossa dal ministro delle finanze per negligenza od irregolarità nella tenuta della contabilità dello Stato. »

(È approvato.)

Leggo ora l'articolo 11 secondo la redazione proposta dall'ufficio centrale, ed accettata dal signor ministro delle finanze :

« Il ministro delle finanze provvede dietro richiesta della Banca a che i *tesorieri delle provincie in cui essa non ha sede né succursale* debbano cambiare i biglietti della Banca contro numerario, e viceversa, colle norme da stabilirsi per decreto reale da inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale*. »

« In tal caso le spese occorrenti pel trasporto dei fondi dalle tesorerie nelle casse della Banca, come pure quelle per la somministrazione del numerario richiesto da questo servizio, sono intieramente sopportate dalla Banca.

« I fondi occorrenti ai *tesorieri provinciali per lo scambio dei biglietti verranno loro somministrati sempre dalla Banca per mezzo della tesoreria generale*: i *tesorieri provinciali non avranno né responsabilità di danaro, né conto alcuno con la Banca considerata come stabilimento commerciale*. »

Non essendosi chiesta la parola, metto ai voti l'articolo 11 così redatto.

Chi lo approva, voglia levarsi.

(È approvato.)

« Art. 12. Le funzioni di cassiere della Cassa di depositi e prestiti sono pure affidate alla Banca nazionale. »

(È approvato.)

« Art. 13. Lo stipendio degli impiegati e le spese d'amministrazione occorrenti per questi e per gli altri servizi affidati con questa legge alla Banca sono a intiero suo carico. »

(È approvato.)

L'articolo 14 è stato pure dall'ufficio centrale riformato, e perciò lo metto ai voti nella forma seguente :

« Art. 14. Il pagamento della quarta ed ultima rata delle azioni della Banca dovrà essere fatto il 30 giugno 1855. »

(È approvato.)

« Art. 15. È fatta facoltà alla Banca di procedere col mezzo di un agente di cambio alla vendita delle azioni di coloro fra gli azionisti che entro i termini superiormente stabiliti non avessero eseguito il terzo e l'ultimo versamento. »

(È approvato.)

« Art. 16. Sul prodotto della vendita delle azioni la Banca si rimborsa del capitale non versato e ritiene l'eccedenza a disposizione dell'azionista espropriato. »

(È approvato.)

« Art. 17. Dopo il versamento della quarta rata delle azioni la Banca avrà la facoltà d'impiegare in fondi pubblici dello Stato una parte del suo capitale sino a concorrenza di 12 milioni di lire.

« Questa facoltà sarà ristretta nei limiti stabiliti dall'articolo 14 dei suoi statuti, quando la media di un anno del

portafoglio e delle anticipazioni superi la somma di 60 milioni.»

(È approvato.)

« Art. 18. Oltre i titoli enunciati all'articolo 18 de'suoi statuti ed all'articolo 6 della legge 11 luglio 1852, la Banca può ricevere in garanzia d'effetti a due firme le dichiarazioni (*warrants*) di merci alloggiate in pubblici interpositi (*docks*), purchè siano stati stabiliti con decreto reale. »

(È approvato.)

« Art. 19. Le disposizioni della presente legge avranno vigore sino alli 31 dicembre 1859, e non potranno essere rinnovate se non mediante una nuova legge e col reciproco consenso della Banca e dello Stato. »

(È approvato.)

« Art. 20. È obbligata la Banca di concorrere all'istituzione di una Banca nell'isola Sarda a quei patti e a quelle condizioni stabiliti in apposita legge. »

(È approvato.)

« Art. 21. Non più tardi della fine di febbraio d'ogni anno la Banca nazionale deve pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale del regno un resoconto relativo alla sua gestione dell'anno antecedente, in modo che comprenda tutte le operazioni fatte dalla Banca tanto coi privati che col Governo.

« Questo resoconto sarà sottoscritto dal commissario regio. »

(È approvato.)

Invito il Senato a passare allo squittinio segreto.

QUARELLI, segretario, fa l'appello nominale.

Risultato della votazione:

Votanti.....	60
Voti favorevoli.....	28
Voti contrari.....	32

(Il Senato rigetta.)

PRESIDENTE. Dopo il voto dato sulla presente legge, credo di dover dichiarare al Senato che la legge che era all'ordine del giorno, quella cioè per lo stabilimento di una Banca in Sardegna, essendo una conseguenza necessaria e immediata della legge presente, pare che non possa più essere oggetto di discussione.

DEFORNARI. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DEFORNARI. La legge per la Sardegna è una legge alla quale molti che sonosi mostrati avversi alla legge sulla Banca nazionale, sono pur meglio disposti, ed io desidererei che ne abbia luogo la discussione, purchè la legge sia purgata da quei vincoli i quali la rendevano connessa colla legge rigettata; epperò mi pare che sarebbe il caso che fosse rimandata all'ufficio centrale, se non è ritirata dal Ministero...

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Chiedo la parola.

DEFORNARI.... affinché sia esaminata; epperò insisto a che sia rimandata all'ufficio centrale con invito di esaminare se vi è modo di introdurre quegli emendamenti che la rendano suscettibile d'approvazione anche per coloro che erano avversi alla votazione della legge principale.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Il Ministero ha più volte dichiarato che la legge sulla Banca di Cagliari era connessa indissolubilmente con quella che affidava il servizio di tesoriere generale alla Banca nazionale; quindi il Ministero dopo questa dichiarazione pensava inutile il pregare il Senato di sospendere la discussione onde ritirarla.

Se il Senato avvisa che sia necessario che io ne faccia formale istanza, io la farò, perchè non è credibile che la Banca nazionale la quale aderiva a concorrere alla fondazione della Banca di Sardegna in vista di quell'utile che sperava ottenere dalla prima legge, voglia ancora prestare il suo concorso; e ognuno vede che, senza il concorso della Banca nazionale, votando questa legge, sarebbe esporre il Ministero ed il Parlamento a fare un *fiasco* solenne.

Io quindi faccio formale istanza onde non si dia passo a questo secondo progetto di legge.

DEFORNARI. Domanderei se dopo questa dichiarazione non si possa trovar modo di riprendere e mantenere in discussione la proposizione di legge di cui si tratta nella stessa presente Sessione, onde non privare la Sardegna della partecipazione preparata ai benefici della istituzione.

Nella mia maniera di vedere lo stabilimento di una Banca nella Sardegna è cosa desiderabilissima e credo anche possibilissima.

Per conseguenza desidererei che questa legge non fosse annientata.

PRESIDENTE. Il signor ministro ha già dichiarato d'aver ritirata la legge; non rimane altro mezzo per farla rivivere, se non che un senatore la faccia sua e la proponga.

ALFIERI. Io credo che l'intendimento dell'onorevole signor ministro delle finanze sia di dire che non ha ritirato la legge, perchè ciò non dipenderebbe unicamente da lui in modo assoluto. È necessario un decreto del Re per ritirare la legge.

Il signor ministro ha detto però più costituzionalmente che domandava la sospensione della discussione onde riserbarsi il tempo di proporre alla sanzione sovrana una misura in proposito.

Una proposta di sospensione essendo stata fatta, mi pare che secondo il regolamento essa debba avere la priorità.

PRESIDENTE. Io intanto ho parlato di ritiro della legge in quanto che questa non è una legge che sia in arbitrio del Ministero di conservare od abbandonare; la legge della Banca di Sardegna è così intimamente connessa con l'altra che, caduta l'una, deve necessariamente trar seco l'abbandono dell'altra.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Per provare quanto ha detto l'onorevole signor presidente basti riflettere che nella legge sulla Banca nazionale v'era un articolo che imponeva a questa Banca il concorso nella fondazione della Banca per la Sardegna. Rigettata questa legge, quella condizione non verrebbe certamente eseguita, e sarebbe lo stesso che parlare del concorso della Banca nazionale imposto da una legge rigettata.

ALFIERI. Ma io credo che nel ritirarla si debba procedere legalmente; potrebbe discutersi la legge, cambiarsi quell'articolo, e cambiarsi sostanzialmente, anzi in modo che più non vi fosse.

Non entro per niente nel merito della questione; dico solamente che quando una legge è presentata, può essere modificata sempre in modo da togliere lo sconcio cui accennava l'onorevole signor ministro; perchè ella cessi, bisogna che vi sia un decreto del Re.

DEFORNARI. Necessariamente se non è ritirata, conviene votarla; e naturalmente tutti quelli i quali sono coerenti a sè stessi, dovranno rigettarla per il motivo che essa non può sussistere senza l'altra.

PRESIDENTE. O vogliano intendersi le parole del ministro delle finanze come un ritiro definitivo, come io aveva ragione di credere, o vogliano interpretarsi per una richiesta

TORNATA DEL 18 NOVEMBRE 1853

della sospensione della legge, il Senato per ora non ha cosa a deliberare. . .

DEFORNARI. Se si tratta di sospensione, ciò rientrando nella mia stessa intenzione, non ho più altro da obbiettare.

PRESIDENTE. Il presidente altro non ha a fare che invitare il Senato a voler stabilire il giorno in cui avrà luogo la discussione di un'altra legge, il cui rapporto è già da parecchi mesi distribuito al Senato, vale a dire la legge che stabilisce il servizio dei pubblici sensali.

Io proporrei che questa legge sia posta alla discussione domani o lunedì; il rapporto è già da lungo tempo distri-

buito. Il ministro di finanze mi ha fatto conoscere essere pronto a sostenerne la discussione; il relatore conosce pienamente la materia, per conseguenza prego il Senato a voler indicare il giorno in cui voglia. . .

Alcune voci. A domani!

PRESIDENTE. Io metto ai voti domani.

Chi vuole si fissi la discussione a domani, si levi.

(I senatori che si alzano in piedi sono in minor numero.)

Non c'è la pluralità, dunque a lunedì alle ore 2.

La seduta è levata alle ore 4 1/2.
